

REGOLAMENTO IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE IN RELAZIONE ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DI ENTI ED ORGANIZZAZIONI IN CASO DI ESTINZIONE E/O PERDITA DELLA QUALIFICA

IL CONSIGLIO

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 che ha introdotto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 con la quale sono state introdotte nuove modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009 ed in particolare il Titolo IV dello stesso, inerente allo svolgimento dei procedimenti;

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti amministrativi dell’Agenzia per le Onlus, approvato con deliberazione n. 325 del 12 settembre 2007, ed aggiornato con le deliberazioni n. 182 del 13 maggio 2009 e n. 217 del 11 giugno 2010;

Visti in particolare,

l’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 che prevede per specifici casi di scioglimento di enti ed organizzazioni l’emanazione di un parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio degli stessi;

l’Atto di Indirizzo in relazione alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente, approvato con deliberazione dell’Agenzia n. 128 del 7 maggio 2008;

Ritenuto opportuno disciplinare l’attività inerente alla trattazione delle richieste di parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti o organizzazioni richiamate nella citata normativa;

Emana il seguente Regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’emanazione da parte del Consiglio dell’Agenzia per le Onlus dei pareri obbligatori e vincolanti in relazione alla devoluzione del patrimonio degli enti od organizzazioni individuati nell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 a seguito del loro scioglimento e/o della perdita della qualifica di Onlus.

Art. 2 Obbligo della richiesta e decorrenza del termine iniziale

1. Il procedimento per l'emissione del parere devolutivo è ad iniziativa di parte. Gli enti individuati nella disposizione di legge di cui all'articolo precedente sono obbligati a presentare la richiesta di parere, nella persona dei rispettivi organi di vertice o dei soggetti comunque dotati della loro rappresentanza esterna.
2. Il termine iniziale decorre dalla data, apposta dall'Ufficio protocollo, di ricevimento della domanda redatta nelle forme previste dal presente Regolamento.
3. La domanda di parere viene presentata attraverso la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento (all.1) il quale deve essere inoltrato, unitamente a tutta la documentazione necessaria all'istruttoria del procedimento, al Servizio Indirizzo e Vigilanza dell'Agenzia per le Onlus.
4. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione, qualora sia espressamente prevista.
5. In ogni caso, la domanda deve contenere:
 - a. l'anagrafica del richiedente ed i relativi recapiti;
 - b. i riferimenti normativi e/o di prassi ai quali fa riferimento la richiesta del parere devolutivo;
 - c. la documentazione necessaria all'istruttoria ed indicata nel modulo allegato al presente Regolamento.
6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato tempestivamente e comunque entro 15 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza, (all. 2). In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
7. Restano salve le facoltà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione, nonché gli obblighi di successiva verifica da parte dei responsabili del procedimento.

Art. 3 Istruttoria

1. L'istruttoria viene svolta dall'Ufficio del Servizio Indirizzo e Vigilanza che ha facoltà di richiedere, motivatamente, integrazioni della documentazione, in aggiunta a quella obbligatoriamente prevista, ove ciò si renda necessario per la corretta e completa attività di istruttoria.
2. Il mancato invio della documentazione integrativa richiesta sarà oggetto di valutazione negativa ai fini dell'espressione del parere.

Art. 4 Comunicazioni

1. Senza ritardi, dopo la presentazione della domanda, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8 della L. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. La comunicazione di cui all'art. 4.1, con l'approntamento dei sistemi di telematica, verrà inviata preferibilmente tramite posta elettronica.
3. Nei casi in cui dalla verifica della documentazione pervenuta si accerti la carenza dell'obbligo previsto dalla legge per l'emissione del parere devolutivo si procede

all'archiviazione della richiesta dandone comunicazione al richiedente entro 20 gg. dalla data di ricezione della stessa.

4. L'atto di archiviazione emesso ai sensi del precedente comma non è soggetto all'invio previsto nell'ultimo paragrafo della lett. k), co. 1, art. 3 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.

Art. 5 Forma delle comunicazioni

1. Le comunicazioni tra l'Agenzia ed i soggetti interessati avvengono tramite:

- fax;
- lettera ordinaria, preferibilmente raccomandata;
- posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa;
- posta elettronica con firma digitale e marcatura temporale.

Art. 6 Termine finale del procedimento

1. Il parere viene reso entro 90 giorni a decorrere dalla ricezione della domanda o istanza, ove la stessa sia corretta e completa e non intervengano le cause di sospensione previste dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 7 Casi di sospensione del termine

1. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
 - a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, il termine rimane sospeso per il tempo impiegato per l'adempimento stesso;
 - b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti da altra amministrazione che debbano essere acquisiti al procedimento;
 - c) per il tempo necessario all'acquisizione di provvedimenti conclusivi di altra amministrazione;
 - d) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa, o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
 - e) nell'ipotesi di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento di cui all'art. 10 bis L. 241/90.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio dell'Agenzia per le Onlus ed è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri vigilanti e viene reso pubblico sul sito dell'Agenzia.